



***REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO SU AREE DI PROPRIETA
COMUNALE***

Approvato con Delibera N. 20 del Consiglio Comunale del 09/05/2013



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Codice fiscale 80004280840

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1

Il Comune di Lampedusa e Linosa, al fine di sensibilizzare il senso civico, l'amore ed il rispetto del verde, la valorizzazione del patrimonio naturale e del territorio, la divulgazione del rispetto dell'ambiente, concede in uso gratuito temporaneo, per la cura del verde, le aree di proprietà comunale, che non possono essere gestite direttamente con personale dipendente, ad Enti, Società, Associazioni, condomini e privati che ne facciano richiesta.

Art. 2

Le domande relative ad aree di proprietà comunali, anche prospicienti le cooperative, gli edifici condominiali ed aziendali, dovranno essere presentate a firma dei rispettivi legali rappresentanti, o dei cittadini, singoli e/o associati in comitati, interessati all'Ufficio Patrimonio del Comune.

Art. 3

Le aree oggetto della concessione sono quelle destinate a verde pubblico, ovvero pertinenziali di aree di uso pubblico, anche stradali, i relitti e le aree abbandonate, anche di proprietà privata gravati di pubblico uso, nonché, ad insindacabile discrezione dell'Amministrazione Comunale, le aree facenti parte dei parchi e dei giardini comunali.

In prima applicazione il Comune renderà pubblico l'elenco delle aree da concedere a privati, sulla base dell'indagine del competente Servizio Tecnico.

Art. 4

L'assegnazione sarà effettuata con deliberazione di Giunta Comunale, secondo l'ordine di priorità delle domande acquisite al protocollo generale e pervenute successivamente alla data di pubblicazione di avviso al pubblico.

In caso di richieste assunte contestualmente dal protocollo per la stessa area, la deliberazione di Giunta Comunale conterrà altresì le motivazioni in ordine alla preferenza accordata al soggetto richiedente, privilegiando, comunque, le associazioni ambientaliste e gli anziani.

Art. 5

Le domande di concessione dovranno essere accompagnate, ai fini della individuazione dell'area, da planimetria del sito, e, in prima applicazione, dei dati individuativi riportati nell'elenco di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 3.

Art. 6

La concessione in uso consisterà nella vigilanza e manutenzione dell'area, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico del Comune, alla piantumazione di fiori ed essenza a basso fusto, compatibili con l'ambiente circostante e secondo le direttive del competente Ufficio.

Le aree concesse resteranno, comunque, di uso pubblico e di fruizione della cittadinanza, senza alcuna limitazione di qualsiasi genere e natura ed il Comune è facultato ad apportare modifiche allo stato dei luoghi, a collocare manufatti di qualsiasi natura e genere e a piantumare fiori ed essenze, anche d'alto fusto.

Art. 7

È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche, aggiunzioni ed addizioni al bene concesso, se non previa autorizzazione scritta degli Uffici comunali competenti e senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

E' vietato privatizzare e recintare, anche temporaneamente, le aree concesse che sono e resteranno di esclusivo uso pubblico.

Eventuale arredo (panchine, altalene, ecc.) che potrà essere installato, gratuitamente anche dal concessionario, sarà ugualmente di uso pubblico.

E' solamente consentita la recinzione, assicurando comunque il libero accesso, con siepe di altezza non superiore a cm. 60.

Art. 8

Tutti gli oneri connessi all'esercizio della concessione sono a carico del concessionario, sicché l'Amministrazione concedente sarà ritenuta sollevata e indenne da responsabilità di qualsivoglia specie, anche nei confronti di terzi.

Il Comune di Lampedusa e Linosa, per il tramite dei propri servizi, potrà assicurare solamente il servizio di asporto dei rifiuti di giardinaggio, dei residui secchi e degli arbusti.

Art. 9

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Ufficio Patrimonio, potrà provvedere a sua cura e spese all'installazione sul suolo concesso in uso di una targa segnaletica, della superficie massima non superiore a tre metri quadrati, con sopra riportata, oltre al logo ed alla denominazione del Comune di Lampedusa e Linosa, esclusivamente la ragione sociale del gestore, secondo lo schema indicativo di seguito riportato,

